

2) Somma di Frs 17.999.000 - Conto Mercier presso Darier Hentsch.

1. In data 25 marzo 1994 (val. 25 marzo) risulta accreditata sui conto MERCIER presso la Darier Hentsch di Ginevra, il cui beneficiario economico è PREVITI Cesare, la somma di 17.999.000 Frs provenienti dalla S.B.S. di Ginevra - Rif Filippo -.

Dal 25 marzo 1994 al 15 aprile 1994 la somma di Frs appena accreditata viene investita per tre volte in operazioni fiduciarie, quindi viene in parte impiegata come segue:

in data 13 aprile 1989 (val. 15 aprile) bonifico di Frs. 178.810,10 (pari a lit. 200.000.000) alla TDB - Unione Bancaire Privee di Ginevra a favore del conto n. 4 17023 L.L - Rif. Monsieur Bergamin;

in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs 2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto 841399 (04677);

in data 15 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs 2.147.000 alla Darier Hentsch di Nassau a favore del conto 841402 (04680);

in data 18 aprile 1994 (val. 19 aprile) bonifico di Frs 5.572.000 alla Verwaitungs & Privat Bank di Vaduz a favore del conto Codava Anstalt per Frs 5.571.000 (tramite la SBS di Ginevra conto nr. 136183 M.L.);

in data 3 maggio 1994 prelevamento di Frs. 143.920;

in data 16 giugno 1994 (val. 20 giugno) bonifico di Frs 173.410 (pari a lire 200.000.000) alla TDB - Unione Bancaire Privee di Ginevra a favore del conto n. 417023 L.L - Rif. Monsietir Bergamin;

in data 14 luglio 1994 (val. 14 luglio) bonifico di Frs 5.570.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore del conto Osuna Trading Corp. conto n. 00143100;

in data 14 luglio 1994 (val. 9 agosto) bonifico di Frs 860.000 alla Neue Bank di Vaduz a favore della Osuna Trading Corp.

Si evidenzia che, come risulta dal verbale di interrogatorio reso per rogatoria all'A.G. dall'Avv. Rubino Mensch (fiduciario della famiglia Rovelli), questi ha disposto in data 17 marzo 1994 (val. 25 marzo) un bonifico dai conto corrente Pitara Trust di Vaduz presso la Bank In Liechtestein di Frs. 18.000.000 a favore della SBS di Ginevra conto 136.183 ML - Rif. Filippo.

3) Trasferimento della somma di Frs. 5.571.000 da Mercier a CODAVA.

Come riferito nell'annotazione di P.G. n. 09 datata 1 settembre 1997, parte della Somma di Frs 17.999.000 che PREVITI riceve sul proprio conto MERCIER presso la Darier Hentsch di Ginevra in data 25 marzo 1994, quanto a Frs. 5.571.000 (+ 1.000 Frs di spese bancarie) viene dallo stesso trasferita in data 18 aprile 1994 (val. 19 aprile) alla Verwaltungs & Privat Bank di Vaduz a favore del conto CODAVA ANSTALT; operazione effettuata tramite la SBS di Ginevra.

Come dichiarato nel corso del verbale di interrogatorio reso su rogatoria all'A.G. Elvetica da ABELTINO Ettore in data 1 giugno 1996 (che si allega), la CODAVA ANSTALT è soggetto economico riferibile a PACIFICO Attilio.

Tale società, costituita in data 29 marzo 1994, aveva aperto un rapporto bancario in data 31 marzo 1994 presso la Verwaltungs & Privat Bank di Vaduz, in quanto, come dichiarato dal PACIFICO all'ABELTINO, su tale conto avrebbe dovuto essere accreditata una forte somma di denaro.

In data 21 aprile 1994, intatti, è stata accreditata sui conto della CODAVA ANSTALT la somma di Frs 5.571.000 provenienti dalla S.B.S. di Ginevra.

La somma di Frs. 5.571.000 uscita in data 18 aprile 1994, dal conto MERCIER di Previti Cesare, risulta, quindi, accreditata sul conto della CODAVA nella disponibilità economica di PACIFICO Attilio.

4) somme di denaro bonificate a Bossert.

Dall'analisi dei conti bancari svizzeri, si è potuto accertare che ad Alfredo Bossert sono state bonificate complessivamente le seguenti somme di denaro provenienti dai conti specificati; importi successivamente dallo stesso monetizzati e consegnati in banconote a Pacifico Attilio, secondo le modalità descritte nel corso degli interrogatori resi per rogatoria all'A.G. Elvetica.

1. dal conto PAVONCELLA di Pacifico Attilio presso la Banca del Sempione:

Lit. 207.000.000;

Usd 2.359.000

dall'11 ottobre 1988 al 18 aprile 1990.

2. dal conto 771 PAVONE di Pacifico Attilio presso la SBT di Bellinzona:

Lit. 8.716.250.000;

Frs. 501.618,80

dal 15 aprile 1993 all'11 ottobre 1994.

3. dal conto 851 GIOVANNI di Pacifico Attilio presso la SBT di Bellinzona:

Lit. 200.000.000;

il 17 ottobre 1994.

4. dal conto 904 COCK di Pacifico Attilio presso la SBT di Bellinzona:

Lit. 5.727.510.000;

Frs. 100.567,30

dal 28 novembre 1994 al 15 dicembre 1995.

5. dal conto *TEMPELHOF* di Pacifico presso la SBT di Bellinzona:

Frs. 161.581,60

il 31 gennaio 1995.

6. dal conto *FORELIA* - Rubrica Principale - presso SBT di Bellinzona:

Lit. 454.500.000

dal 20 giugno 1995 al 26 giugno 1995.

per un totale complessivo di:

Lit. 15.305.260.000

Usd 2.359.000

Frs. 763.767,70

In particolare, analizzando analiticamente le singole operazioni, si è potuto accertare quanto segue.

1.1 somme di denaro bonificate dal conto *PAVONCELLA* ai conti di Bossert (lire 207.000.000 - Usd 2.359.000).

Nella seguente tabella vengono analiticamente specificati gli importi che dal conto *PAVONCELLA* sono stati bonificati ai conti di BOSSERT.

Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in corrispondenza di ciascuna operazione, viene indicata 'a provvista sul conto PAVONCELLA necessaria per eseguire i bonifici indicati nella tabella precedente, con indicazione della data del relativo accredito:

Dal raffronto dei dati riportati nella due tabelle si nota che, a fronte delle somme bonificate al Bossert, nel conto PAVONCELLA vi sono delle entrate di pari importo nello stesso giorno o il giorno successivo. Appare, quindi evidente che le stesse somme che entrano immediatamente escono.

2.1 somme di denaro bonificate dal conto 771 PAVONE ai conti di Bossert (Lire 8.716.250.000 - Frs. 501.618,80).

Nella seguente tabella vengono analiticamente specificate gli importi che da tale conto sono stati bonificati ai conti di BOSSERT.

Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in corrispondenza numerica di ciascuna operazione, viene indicata la provvista della somma nel conto PAVONE necessaria per eseguire i bonifici indicati nella tabella precedente, con indicazione della data dell'accredito.

(4) Dall'analisi dell'estratto conto si nota come a fronte dell'uscita di Lit. 302.100.000 in data 15 aprile 1993, vi sono due accrediti possibili (quelli specificati in tabella in corrispondenza delle operazioni segnate con i numeri d'ordine 1) che hanno formato la provvista per il bonifico a Bossert e per altre due operazioni. Il saldo contabile del conto prima delle Citate operazioni era di lire 4.122.004; successivamente alle due operazioni di accredito ed alle tre di addebito ritorna a lire 4.112.724.

3.1 somme di denaro bonificate dal codito 851 GIOVANNI ai conti di Bossert (Lire 200.000.000)

L'importo di lire 200.000.000 bonificato in data 17 ottobre 1994 al conto OKAPI perviene sul conto 851 GIOVANNI in data 14 ottobre 1994 dal conto MERCIER (Cft. all. nr. 6).

4.1 somme di denaro bonificate dal conto 904 COCK ai conti di Bossert (Lire 5.727.510.000 - Frs. 100.490).

Nella seguente tabella vengono analiticamente specificati gli importi che da tale conto sono stati bonificati al conti di BOSSERT.

Nella tabella seguente, invece, quando possibile, in corrispondenza numerica di ciascuna operazione, viene indicata la provvista nel conto COCK necessaria per eseguire i bonifici sopra riportati, con indicazione della data dell'accredito.

Dall'analisi effettuata, si è notato che il sottoconto in lire del conto COCK è stato utilizzato, quasi esclusivamente per compiere le operazioni descritte nel presente paragrafo.

5.1 somme di denaro bonificate dal conto TEMPELHOF ai conti di Bossert (Frs. 161.481.60 per un controvalore di lire 201.600.000).

All'atto di tale bonifico eseguito in data 31.01.95 per un controvalore di Lit.201.600.000 a favore del conto OKAPI presso l'ABN di Chiasso, il conto presentava un saldo negativo di Frs. 146.193,60 che verrà coperto il successivo giorno 7 febbraio con un versamento di Frs. 162.000.000).

(5) L'uscita dal Conto MERCIER è per Frs. 165.210,10.

(6) Il bonifico di lire 30.250.000 del 18 gennaio 1995 è stato effettuato « allo scoperto ». Il Conto, infatti con questa operazione presenta un saldo negativo di lire 23.601.171 che verrà « coperto » con l'operazione di versamento di cui ai successivi nn. 4/5/6/7.

(7) L'uscita dal Conto MERCIER è per Frs. 162.200

(8) I versamenti di Frs. 138.000 e 70.000 servono quale provvista anche per il giroconto di Lit. 79.000.000. In con i versamenti in Frs. predetti, viene alimentato il giroconto per un controvalore di 79.000.000 ed il Bossert n. 8.

(9) Sul documento interno della Banca è riportato che tale giro è per pareggiare il conto a seguito dell'ultimo bonifico di 404.000.000 (n. 11 della tabella).

*6.1 somme di denaro bonificate dal conto FORELIA - Rubrica Principale
- ai conti di Bossert (Lire 454.500.000).*

Nella seguente tabella vengono analiticamente specificati gli importi che da tale conto sono stati bonificati ai conti di BOSSERT.

Per eseguire i tre bonifici indicati, in data 14 dicembre 1994 viene « girata » dal sottoconto in Usd la somma di 300.000 Usd che viene accreditata nel sottoconto in lire per un controvalore di 485.700.000 che, nel tempo, vengono in parte utilizzati come indicato.

7. Si è proceduto a riscontrare i dati sopra riportati con i dati forniti dal Bossert in sede di interrogatorio.

Da tale riscontro è emerso quanto segue:

lire 207.000.000 bonificati in data 11 ottobre 1988 dal conto PAVONCELLA presso la SBT al conto EVEREST, presso la Banca del Sempione di Claasso (tale bonifico non è stato segnalato dal Bossert).

Bossert segnala inoltre due operazioni di monetizzazione, rispettivamente:

in data 6 novembre 1991 di Lit. 298.800.000 consegnati al PACIFICO a fronte di Frs 352.000 ricevuti;

in data 15 settembre 1992 di Lit. 50.310.000 consegnati al PACIFICO a fronte di 43.000Usd ricevuti;

che non trovano riscontro nella documentazione bancaria allo stato acquisita.

*5. rapporti tra il conto Mercier di Previti ed il conto Osuna presso la
Neue Bank di Vaduz.*

Dall'analisi delle movimentazioni registrate sui conto MERCIER di Previti presso la banca Darier Hentsch di Ginevra si è potuto riscontrare che il 14 luglio 1994, PREVITI ha disposto i seguenti bonifici a

favore della OSUNA TRADINO Corp. Panama, presso la Neue Bank AG di Vaduz:

La provvista sui conto MERCIER per effettuare i trasferimenti alla OSUNA, in particolare per i due bonifici in Frs. (5.570.000 + 860.000), come già riferito con l'annotazione nr. 9, è quella derivante dall'accredito di Frs 17.999.000 Frs da parte di Rovelli.

La provvista per le altre valute deriva, per la maggior parte, dallo smobilizzo di titoli che in precedenza erano stati acquistati.

Si è potuto altresì riscontrare che in data 22.11.1994 al conto MERCIER perviene un bonifico di Frs. 700.000 dalla SBS di Zurigo ordine e conto OSUNA JRADING Corp., Panama (per un controvalore di circa lire 840.000.000).

VALUTAZIONE DEGLI INDIZI E DELLE CIRCOSTANZE A FAVORE

Cesare PREVITI, nelle sue difese, eccepisce di non aver mai avuto una dei reati addebitatigli, poiché non gli è mai stato indicato in specifico processo, a quale specifico pubblico ufficiale e segnatamente magistrato, a quale contesto temporale vadano riferite le accuse, con la conseguenza dell'impossibilità, da parte sua, di esercitare idonee difese.

In relazione alla vicenda IMI/Rovelli egli asserisce che l'accusa opera un'inversione dell'onere della prova poiché pretende la spiegazione di rapporti patrimoniali che sono stati invece giustificati da PREVITI con la necessità di dover adempiere ad un mandato di pagamento a vari professionisti, italiani e stranieri conferitogli dall'ing. Nino ROVELLI, ed asserisce, inoltre che dalla documentazione bancaria acquisita dagli inquirenti risultano i destinatari di tali somme.

(10) I cambi sono stati calcolati in modo approssimativo (e comunque per difetto) prendendo a paragone operazioni in valuta effettuate sul conto in quel periodo.

Anche per questa vicenda egli lamenta di essere nell'impossibilità di fornire una prova contraria in relazione a fatti di reato che l'accusa non ha ipotizzato nelle dovute connotazioni essenziali, l'individuazione dei corrotti, atto, luogo e tempo della corruzione.

Lamenta, ancora, che nella vicenda contestata al capo A) si è prestata cieca fede ad una persona le cui dichiarazioni sono caratterizzate da evidenti elementi di calunnia.

Si deve ricordare che nella dimostrazione del *thema probandum* la prova critica ha non minore valenza della prova rappresentativa (Cass., I penale, 21 ottobre 1991, Foto It., 1993, II, 247).

I parametri giurisprudenziali che governano il procedimento logico-giuridico in tema di valutazione degli indizi idonei a fondare un giudizio di probabilità per l'applicazione di una misura cautelare ex articolo 273 cpp, impongono la verifica dei seguenti requisiti della circostanza indiziante:

certezza della circostanza indiziante nella sua storicità;

gravità dell'indizio, da intendersi come capacità di resistenza alle obiezioni (Cass., 24 giugno 1992, id. 30 gennaio 1991), ovvero come pertinenza rispetto al *thema probandum* (Cass., 25 gennaio 1993), o come « rilevante continuità logica » rispetto al fatto ignoto da provare.

Per il reato descritto al capo A) si richiamano le osservazioni già svolte in precedenza sulla portata degli elementi indizianti.

A fronte di lacune o mancanza di riscontri nel racconto della ARIOSTO (descrizione del circolo Canottieri Lazio, descrizione della casa di via Cicerone, affermazione dell'esistenza di una disponibilità illimitata di somme presso EFIBANCA per alimentare la corruzione dei magistrati) vi sono conferme di molte e significative affermazioni: emergere della figura dell'avvocato Pacifico, rapporto Squillante-Pacifico, disponibilità finanziarie di Squillante proprio nel periodo descritto dalla Ariosto (dichiarazioni Aloisio) non spiegabili con i leciti proventi da attività lavorativa dipendente, conferma delle frequentazione tra Previti e magistrati (Casoli) e della presenza in almeno due occasioni della Ariosto in casa Previti (Casoli), narrazione delle vicende corruttive da parte della Ariosto a Casoli e Dotti in anni di molto precedenti la decisione di presentarsi alla Procura della Repubblica di Milano (che porta ad escludere un intento calunniatorio), conferma documentale (fotografica) di talune affermazioni della Ariosto.

Tutto ciò, se non rende inattaccabile la testimonianza Ariosto, rende però altamente probabile la veridicità del suo racconto, sulla scorta degli autonomi accertamenti compiuti dagli organi di investigazione.

Vi è da tener presente che la Ariosto riferisce due ordini di circostanze:

quelle apprese direttamente, sulle quali vi è stata una rilevante serie di conferme (frequentazioni Previti-magistrati; viaggio NIAF);

quelle apprese per il racconto di altri, in particolare di Previti, sulle quali vi sono conferme significative (ruolo dell'avv. Pacifico, contatti con Squillante, natura economica dei rapporti tra i due); i rapporti con EFIBANCA appartengono a questa seconda categoria: la

mancata conferma delle circostanze riferite dalla Ariosto sul punto, sicuramente valutabile quale elemento a favore della difesa, non fa per ciò stesso scomparire il valore indiziante degli altri elementi raccolti, poiché essi attestano la veridicità del complessivo racconto della donna.

Non vi è contraddizione tra queste conclusioni e i provvedimenti di archiviazione adottati nei confronti di alcuni magistrati citati nelle dichiarazioni della signora Ariosto, in particolare del dott. MELE.

Nell'archiviare la posizione di tale magistrato si prese atto che non vi erano addebiti specifici sul suo ruolo e che vi erano plurime circostanze valutabili in senso a lui favorevole, emergenti dalle dichiarazioni della stessa Ariosto; si prese atto anche del mancato riscontro di una circostanza (il possesso di un quadro di valore all'interno del proprio ufficio di Procuratore della Repubblica di Roma e che il Procuratore dimostrò appartenere legittimamente all'Amministrazione) in merito alla quale la stessa Ariosto ammise il proprio errore, spiegandone l'origine, già prima dell'incidente probatorio.

Sulla sussistenza del reato, va richiamata la decisione della Corte di Cassazione 16 aprile 1996 (depositata il 23 maggio 1996) sul ricorso proposto da Renato SQUILLANTE avverso l'ordinanza li marzo 1996 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano:

« La condotta offensiva, attribuita allo Squillante, come dirigente dell'ufficio giudiziario, consiste nella trasgressione sistematica del dovere di garantire a scopi istituzionali quella vigilanza che a lui competeva a presidio della legalità dell'organizzazione e dell'azione corretta dei componenti della medesima ».

« Ed ancora, la condotta antidoverosa ipotizzata è stata identificata nel piegare l'organizzazione dell'ufficio e la gestione del medesimo a vantaggio di un gruppo economico ("in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzionali servizio degli interessi degli erogatori... società aventi sede a Milano..."), in modo da far risultare l'ufficio stesso in un rapporto strumentale rispetto ad interessi estranei all'amministrazione della giustizia, e far apparire il proprio ruolo e quello di alcuni componenti dell'organizzazione giudiziaria in stretto collegamento con persone esponenti del gruppo imprenditoriale ».

« In violazione dei doveri... tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività in cui ne fosse richiesto... », « avrebbe procurato al gruppo il favore di componenti della amministrazione della giustizia, ("impegnandosi ad intervenire su appartenenti agli uffici giudiziari... in modo da favorire le società predette ...)», nonché determinato una credibilità diffusa di influenza di detto gruppo sull'andamento della giustizia in settori di interesse delle società ».

« Il tutto è stato addebitato allo Squillante in ragione di una strumentalità inquinante da costui posta in essere in favore del gruppo imprenditoriale costituito dalle società aventi sede in Milano, assecondando gli interessi delle società stesse secondo determinazioni, ideazioni ed una complessiva concertazione illecita incentrata nel luogo stesso di collocazione e di diffusione degli scopi delittuosi, cioè in Milano ».

« Ciò posto, come risulta dal testo stesso dell'ordinanza impugnata, attraverso la stigmatizzazione indiziaria degli elementi utilizzati per la ricostruzione dell'intera vicenda (rapporti costanti e frequentazioni tra Squillante, Previti, Pacifico, intreccio di interessi finanziari riferibili all'attività delle società milanesi nonché dei su nominati, modalità e circostanze inerenti alle intense comunicazioni e motivazioni delle medesime, aderenza di un determinato ambiente giudiziario rispetto agli interessi del gruppo rappresentati da personaggi di significativo rilievo, interferenza nell'attività giudiziaria in corso, giacenze finanziarie all'estero) -, la condotta corruttiva contestata allo Squillante, ed ai compartecipi, va oltre alla individualizzazione di singoli atti formali, ed attiene al substrato dell'attività complessiva inerente al suo ufficio, caratterizzata illecitamente dalla deviazione rispetto ai doveri fondamentali della struttura giudiziaria ».

« Ed allora, identificato nella suddetta condotta il veicolo dell'offesa dell'interesse tutelato i due episodi di materiale dazione del denaro, indicati dal "teste" costituiscono solo momenti della complessiva vicenda corruttiva, ed assumono il più riduttivo ruolo di momenti satisfattivi dell'apio disegno corruttivo dello Squillante, d'intesa con gli esponenti del gruppo economico di Milano ».

« Al fine di definire più puntualmente l'addebito corruttivo dello Squillante, questo Collegio non può trascurare di considerare come l'inquinamento di un'organizzazione, di natura professionale, quale quella giudiziaria, possa manifestarsi in un lento e progressivo condizionamento delle sue scelte rispetto a gruppi economici attraverso la creazione di collegamenti anomali con i suoi componenti verso i quali si viene a determinare un rapporto di "simpatia" ovvero di condivisione dei subvalori a costoro riferibili, sulla base di procurate occasioni di incontri, di regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di gratificazione individuali di ogni specie. E ciò non può non risultare di più agevole ed incisivo risultato ove l'attività possa giovare di un esponente, qualificato e quindi di vertice, dell'organizzazione stessa, potendo non solo "intervenire sugli altri appartenenti" dell'ufficio, non solo garantire una copertura di complicità, ma determinare motivazioni per la rimozione di ogni remora psicologica a livello individuale di slealtà verso l'organizzazione, nella commistione che il capo dell'ufficio determina tra potere formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla cura di interessi anti-economici, che nell'esercizio di quello dissimula ».

« Da quanto sopra, s'impone una più approfondita rilettura normativa delle ipotesi criminose di corruzione, tutte le volte che abbiamo come riferimento fatti non solo di mercimonio dei doveri dell'ufficio in relazione ad atti squisitamente formali, ma coinvolgenti la condotta in genere del pubblico ufficiale di favoritismo e quindi antidoverosa (Cass. sez. 6, 29 ottobre 1992, P.m. inproc. Riso, CED Cass. 193821, 19382Z idem, 14 marzo 1996, Varvarito); e ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione, investendo i doveri di base di un'organizzazione ("professionale", in quanto sono ad essa affidate scelte di valore, come le decisioni giudiziarie), comporta la sistematica abdicazione delle sue finalità legali, e la formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base del mercimonio dell'ufficio ».

« Ed il suddetto inquinamento costituiva la ragione, come risulta dall'ordinanza impugnata, dell'inserimento dello Squillante nell'assetto degli interessi del gruppo economico di Milano, dal quale il medesimo risultava destinatario di denaro ed utilità patrimoniali ».

Per il reato ascritto al capo B) sono storicamente documentati i seguenti fatti specifici:

1. pagamento di una somma di denaro da parte degli eredi Rovelli;

2. insanabile contrasto tra le dichiarazioni degli eredi Rovelli e quelle degli indagati in merito alla causa negoziale legittimante la dazione;

3. uso del fondo Pitara Trust per effettuare il pagamento;

4. contatti telefonici tra indagati ed annotazioni in periodi rilevanti per la vicenda processuale sottostante;

5. vicenda negoziale e processuale con rilevanti anomalie (Min-niti, Corda, procura speciale);

6. accertamento di pagamenti e di passaggi di denaro.

* * *

Prima di esaminare questi elementi, già esposti nella parte descrittiva, occorre dare risposta ad un'obiezione della difesa di PREVITI nella memoria depositata il 18 settembre (pag. 16 e pagg. 19-27).

Afferma, esattamente, la difesa che il pubblico ministero non censura il merito delle sentenze IMII ROVELLI, « il che significa che tali sentenze sono giuste » (così la difesa), con la conseguenza che « se l'atto o gli atti d'ufficio sono giusti, cioè conformi al dovere d'ufficio, non si comprende come su tale base si possa costruire un indizio di corruzione » (pag. 16 memoria cit.).

Ad avviso di questo giudice la problematica deve essere esaminata in una prospettiva diversa.

Innanzitutto l'atteggiamento del P.M. è corretto: il processo penale non può (perché non lo consente il sistema nel suo complesso) diventare la sede di impropria « revisione » di decisioni giudiziarie, così che ad ogni vicenda processuale (civile, penale, amministrativa, tributaria) possa corrispondere una parallela « verifica » penale (coeva o posteriore).

In secondo luogo, ed anche se non si volesse accettare il rilievo ora formulato, per ipotizzare una corruzione non è necessario dimostrare l'ingiustizia della decisione. È invece sufficiente che vi sia una incertezza obiettiva o soggettiva in relazione alla decisione stessa, incertezza che può riguardare tanto l'aspetto sostanziale dedotto in giudizio quanto gli aspetti processuali del giudizio stesso, e per rimuovere la quale ci si determina all'atto corruttivo.

Nel caso in esame il processo presentava molteplici caratteri di incertezza:

a) sull'*an* vale ricordare quanto dichiarato dal prof. Schlesinger che fornisce una rappresentazione efficace quanto meno dell'incertezza nell'accertamento del diritto dell'una o dell'altra parte;

b) sul quantum va ricordato che il presidente Minniti si era determinato a far effettuare una nuova perizia estimativa, segno che la precente non veniva ritenuta sufficiente. Anche in questo caso non è necessario dimostrare che la successiva perizia avrebbe smentito la prima; di fatto non poté essere effettuata perché il presidente Minniti dovette recarsi alla « improrogabile » riunione sull'edilizia giudiziaria.

c) sotto il profilo processuale il clima di incertezza è dimostrato dalla stessa investitura della corte costituzionale e dalla frenetica attività di FELICE ROVELLI nei giorni in cui si doveva discutere la causa in Cassazione. L'attività mal si spiega se si tiene presente che fin dal marzo 1991 il prof ARE aveva comunicato al Rovelli di aver scoperto la mancanza della procura speciale nel fascicolo e lo aveva invitato a non divulgare la notizia che rappresentava la certa vittoria nella causa.

Se ciononostante ROVELLI si attiva è il segno di un'incertezza quanto meno psicologica sul risultato della discussione, tale da rendere concretamente ipotizzabile un intervento corruttivo.

Si spiegano così i contatti con Squillante, che come emerge dal tabulato delle telefonate sono continuati anche dopo i giorni 29 e 30 gennaio 1992.

La successiva vicenda del presidente Corda dimostra come, rimuovere l'incertezza, si facesse ricorso ad ogni possibile mezzo.

* * *

Un'altra circostanza sulla quale si accentrano le difese di PREVITI riguarda la vicenda della mancanza o sparizione (secondo i differenti punti di vista) dell'ormai nota procura speciale.

La difesa di PREVITI coglie l'esattezza del dato iniziale; nella nota di deposito del ricorso per Cassazione dell'IMI non è elencata la procura speciale (se lo fosse stata il problema sarebbe risolto in radice poiché tutto si ridurrebbe ad ipotizzare un incolpevole sparizione per le più varie ragioni — disordine della cancelleria, erroneo inserimento in altro fascicolo, ecc — indipendenti da volontarie condotte umane).

La deduzione che tale procura non è mai stata depositata per negligenza dei difensori dell'IMI è una delle ipotesi che si affacciano e che PREVITI fa propria.

Tuttavia le vicende successive, descritte nella parte narrativa, lasciano aperta la possibilità di interpretazioni alternative fornite di grave valore indiziante.

Non solo è singolare l'improvvisa ricomparsa della procura nelle more tra la deliberazione in camera di consiglio (fatto già citato nell'ordinanza ACAMPORA-PACIFICO), e il deposito delle motivazioni della sentenza ma il collegamento con la vicenda CORDA conferisce maggior valore indiziante a tale fatto.

Si ricordi che la procura viene « restituita » assieme ai ringraziamenti al presidente Corda per l'astensione « che ha consentito di

chiudere la partita 3 a 2 ». È quindi evidente che il soggetto (o centro di interessi) che ha restituito la procura speciale è lo stesso che ha indotto il presidente CORDA ad astenersi.

Per rendere incontrovertibile la tesi di PREVITI occorre ipotizzare che l'IMI (e/o i suoi legali) pur consapevole di non aver depositato la procura, venuta a conoscenza che il presidente CORDA aveva intenzione di proporre un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale, e quindi di ritenere ugualmente procedibile il ricorso dell'IMI, abbia voluto vanificare questo indubbio vantaggio eliminando dal collegio giudicante il presidente CORDA.

L'enigmaticità della vicenda lascia spazio anche a tale ipotesi; ma sul piano del calcolo delle probabilità essa appare una autentica fantasia (a meno di non pensare che l'IMI volesse così pervicacemente perdere la causa da non depositare la procura speciale, eliminare dal collegio una persona orientata ad una decisione oggettivamente favorevole a se stessa e far ricomparire la procura prima del deposito della decisione finale, inneggiando alla sconfitta dei « servi dell'IMI »).

Gli elementi riportati nella parte descrittiva rappresentano un quadro indiziario grave della sussistenza del reato ipotizzato.

Plurimi indizi, infatti, gravano sull'indagato.

In primo luogo la corresponsione da parte degli eredi Rovelli di un importo assai rilevante senza una causa negoziale verificabile porta a ritenere che la causa del pagamento sia dovuta ad una prestazione illecita.

Se, infatti, la somma fosse stata dovuta per prestazioni legittime non vi sarebbe stata necessità per l'ing. Rovelli di raccomandare alla moglie il pagamento dell'avvocato Pacifico: questi avrebbe reclamato il proprio credito e in caso d'inadempimento avrebbe attivato le procedure giudiziarie dimostrando il suo legittimo titolo.

È significativo che l'ing. Rovelli non raccomandi alla moglie di pagare gli avvocati che lo assistettero nelle varie procedure, a cui pure doveva del denaro (come è dimostrato dal fatto che il Trust di Vaduz venne utilizzato anche per pagare i difensori muniti di procura): di tutti i possibili creditori l'ing. Rovelli ricorda alla donna proprio Pacifico.

È significativo che gli eredi Rovelli non chiedano alcuna spiegazione a PACIFICO sul motivo per cui egli viene a richiedere una somma tanto rilevante e neppure facciano rimostranze alla, impreveduta, entrata in scena dell'avv. ACAMPORA e dell'avv. PREVITI, essi pure portatori di una pretesa creditoria parimenti rilevante, sulla sola base dell'indicazione di PACIFICO (« *il Pacifico mi disse che la somma che mi richiedeva riguardava i suoi rapporti con mio padre, mi aggiunse che mio padre aveva dei debiti anche nei confronti dell'avv. Acampora e dell'avv. Cesare Previti.*

Aggiunse che lui richiedeva a me il pagamento del suo credito, mentre Acampora e Previti mi avrebbero contattato ciascuno per il credito proprio. Fin dalla prima volta che l'ho visto Acampora mi ha chiesto una somma dell'ordine di una dozzina di miliardi senza specificare i motivi, ma dicendo che mio padre glieli aveva promessi... Nel primo incontro Previti mi disse che il debito di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, perché anche lì si trattava di pagare tutti gli impegni che